

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Assessorato Tutela Faunistica

e Polizia Provinciale

PESCARÉ

NEL

VERBANO CUSIO OSSOLA

ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2007

3

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Assessorato Tutela Faunistica e Polizia Provinciale

Uffici di Verbania - Via dell'Industria, 25 – 28924 Verbania (tel. **0323 4950255, 0323 4950327**)

Uffici di Domodossola - Via De Gasperi, 27 – 28845 Domodossola (tel **0324 49291**)

O

RARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì e giovedì: **9.00-12.30, 15.00-17.00**

Martedì, Mercoledì e Venerdì: **9.00 – 12.30**

PER SEGNALAZIONI URGENTI

(AD ES. MORIE DI PESCI, MANCATO RILASCIO DA IMPIANTI DI CAPTAZIONE,ECC)

SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' POLIZIA PROVINCIALE

335 5985401 - per la Zona Verbano Cusio

335 5985400 - per la Zona Ossola

La Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica,

degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" non è ancora pienamente

applicata, non essendo ancora stato approvato l'apposito regolamento di attuazione.

Appare tuttavia opportuno, al fine di corrispondere alle esigenze di documentazione

che hanno tutti i pescatori, formulare con la presente guida, in forma sintetica ed agevole da consultare, le principali norme per l'esercizio della pesca nella Provincia del Verbano Cusio Ossola.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA GUIDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DEL 20 Gennaio 2007

4

SOMMARIO

1. LICENZA DI PESCA DI TIPO B PER PESCATORI DILETTANTI

1.1 - Licenza di pesca tipo B

1.2 - Licenza di pesca tipo D

1.3 - Categorie agevolate – Esenzioni tasse

2. CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

2.1 - Classificazione Acque nel Verbano Cusio Ossola

2.2 - Zone di divieto

2.3 - Acque libere e acque soggette a particolari disposizioni

3. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA: ACQUE LIBERE

3.1 - Tabella: Orari, periodi di pesca, misure e limiti di cattura

3.2 - Acque montane e di particolare pregio

3.3 - Mezzi di pesca

3.4 - Pesca notturna all'anguilla

3.5 - Divieti

4. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA: ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

4.1 - Norme per la pesca non professionale sul Lago Maggiore
Convenzione italo-svizzera per la pesca (CISPP)

4.2 - Acque gestite dalla Sezione Provinciale Pescatori VCO - FIPSAS

4.3 - Acque gestite dall'Associazione Pescatori Pallanzesi "La Riva "

4.4 - Acque gestite dal Parco Nazionale Valgrande

5. PRONTUARIO PRINCIPALI VIOLAZIONI

6. CARTINA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (CON INDICAZIONE: ACQUE LIBERE,

TRATTI IN CONCESSIONE O SOGGETTI A PARTICOLARI DISPOSIZIONI)

5

1-- LICENZA DI PESCA DI TIPO B E D PER PESCATORI DILETTANTI

1.1 - RILASCIO LICENZA DI PESCA TIPO B

Per esercitare la pesca nelle acque pubbliche interne occorre essere titolare della

licenza di pesca, rispettivamente di tipo B per i cittadini italiani residenti e di tipo D per i cittadini stranieri.

Tale licenza, per i residenti nel territorio della Provincia del VCO, è costituita dalle

seguenti ricevute di versamento:

IMPORTO C/C

POSTALE INTESTATO A:

€ 16,01 189100 TESORERIA REGIONE PIEMONTE

SERV. PESCA TORINO

€ 6,71 35100106 TESORERIA REGIONE PIEMONTE

SOPRATTASSA PESCA PROVINCIA VCO TORINO

Tali ricevute saranno valide un anno dal momento del versamento e dovranno essere

esibite ad ogni richiesta unitamente ad un documento di identità.

Nello spazio della causale andranno indicati il luogo e la data di nascita.

NOTA: Ai cittadini stranieri residenti o domiciliati in Italia, soggiornanti in Piemonte per motivi studio o lavoro può essere rilasciata licenza di pesca di tipo

“B” alle stesse condizioni e con le stesse modalità dei residenti nella Regione Piemonte, previo pagamento delle tasse e soprattasse, fatte salve le esenzioni previste dalla L.R. n. 31 del 4/11/2004 (Rif. Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte n. 5/AGR del 13/12/2005)

INDIRIZZI, ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO, RECAPITI TELEFONICI DEGLI UFFICI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA SONO INDICATI A PAG. 1

1.2 - RILASCIO LICENZA DI PESCA TIPO D

La licenza per i cittadini stranieri è costituita dal seguente versamento:

IMPORTO C/C

POSTALE INTESTATO A:

€ 8,52 189100 TESORERIA REGIONE PIEMONTE

SERV. PESCA TORINO

6

Tale ricevuta sarà valida tre mesi dal momento del versamento e dovrà essere esibita

ad ogni richiesta unitamente ad un documento di identità.

Nello spazio della causale andranno indicati il luogo e la data di nascita.

1.3 – CATEGORIE AGEVOLATE – ESENZIONI TASSE

L'obbligo di pagamento di tasse e soprattassa vale anche per le categorie di pescatori in precedenza esentati (maggiori di 65 anni, minorenni, disabili e turisti) in

quanto sono state abrogate le norme regionali che le avevano introdotte e non sono

state ancora definite dalla Regione le nuove categorie esenti.

Le licenze rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale mantengono la loro validità, compresa l'esenzione dal pagamento delle tasse di concessione.

7

2 – CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA (ART. 6 L.R. N. 7/1981)

2.1- CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TIPOLOGIA

DELLE ACQUE

TIPO DI PESCA

CONSENTITA ELENCO ACQUE NOTE

LAGO

MAGGIORE

Vedasi:

- disposizioni **Commissariato Italo –Svizzero**

per la pesca (pag.16-18)

- Regolamento Sezione Prov.le Pescatori VCO –

F.I.P.S.A.S (pag.19-20)

- Regolamento Associazione Pescatori

Pallanzesi “La Riva” (pag. 21)

ACQUE

PRINCIPALI

Pesca

Professionale

e

Pesca

Dilettantistica

LAGO D’ORTA

Tratto di Lago nel Comune di Omegna Vedasi

Regolamento Sezione Provinciale Pescatori del

VCO – F.I.P.S.A.S (pag. 19-20)

LAGO DI

MERGOZZO

Vedasi Regolamento Sezione Provinciale

Pescatori del VCO – F.I.P.S.A.S (pag. 19-20)

ACQUE

SECONDARIE

NORMALI

Fiume Toce: dal ponte di Migliandone alla confluenza con il Lago Maggiore

Torrente Strona: dalla confluenza del Fiume Toce a monte fino alla confluenza con lo scaricatore Nigoglia

Torrente San Bernardino: dal ponte del Plush alla foce

Lago di Antrona (nei laghi e bacini montani al di sopra dei 1000 m di quota la pesca è consentita dall'alba della 1° domenica di giugno al tramonto della 1° domenica di Ottobre).

ACQUE

SECONDARIE

Pesca

Dilettantistica

ACQUE

SECONDARIE

MONTANE E

DI PARTICOLARE

PREGIO

Tutte le altre acque della Provincia del Verbano

Cusio Ossola

ACQUE PRINCIPALI: ACQUE NELLE QUALI, PER PORTATA, VASTITA' E PER LE CONDIZIONI BIOFISICHE E BIOLOGICHE, PUO' ESSERE **ESERCITATA ANCHE LA PESCA PROFESSIONALE;**

ACQUE SECONDARIE: ACQUE DESTINATE ALLA PESCA DILETTANTISTICA E NELLE QUALI E' VIETATA LA

PESCA CON RETI ED ATTREZZI A GRANDE CATTURA.

VENGONO SUDDIVISE ULTERIORMENTE IN

ACQUE MONTANE DI CUI SI INTENDE TUTELARE L'ITTIOFAUNA TIPICA E IN

ACQUE DI PARTICOLARE PREGIO IN CUI IL PATRIMONIO ITTICO RICHIEDA SPECIALE TUTELA (E QUI

CI SI RIFERISCE DI SOLITO AD ACQUE POPOLATE PREVALENTEMENTE DA SALMONIDI E TIMALLIDI)

8

2.2 – ZONE DI DIVIETO DI PESCA

NELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

(FINO AL TRAMONTO DELL'ULTIMO SABATO DI FEBBRAIO 2007)

ISTITUITE DALLE DETERMINAZIONI DIRIG. REGIONE PIEMONTE

N. 29 DEL 17/02/2004, N. 2 DEL 14/01/2005, E N. 132 DEL 7/07/2005

LE ZONE DI DIVIETO PESCA SONO TABELLATE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

COMUNE DESCRIZIONE TRATTO

BACENO TORRENTE DEVERO

DAL PONTE DELLA SEGHERIA IN FRAZ. OSSO

AL RIO AGARO COMPRESO FINO ALLA

CASCATA

BACENO LANCA PIANA DEL DEVERO

BACENO LANCA ALPE CRAMPIOLO

BACENO RIO GRAGLIA

BACENO RIO OSSO

BEURA CARDEZZA RIO CRUCITO'

DALLA STRADA PROV.LE BEURA-CUZZEGO A

MONTE FINO ALLA CHIESA DELLA FRAZ.

CARDEZZA

BOGNANCO TORRENTE BOGNA

IN LOCAL. PECCIOLA DAL PONTE A VALLE PER

200 MT.

BOGNANCO TORRENTE BOGNA TRATTO DI 1 KM. DALLA PRIMA BRIGLIA FINO

ALLO SBARRAMENTO ENEL IN LOC. TORNO

BOGNANCO RIO RABIANCA IN LOCAL. S.BERNARDO DAL PONTE DELLA

RESIGA A VALLE PER 200 MT.

CASALE CORTE

CERRO TORRENTE VALLESSA PER UNA LUNGHEZZA DI 1 KM.

CEPPO MORELLI RIO CROTTO TIGNAGA

TRATTO DI CIRCA 150 MT. COMPRESO TRA LA

PASSERELLA DI LEGNO A MONTE DELLO

SBOCCO NEL TORRENTE ANZA A VALLE

CRAVEGGIA

TORRENTE MELEZZO

ORIENTALE

TRATTO LATERALE COMPRESO TRA IL PONTE

IN LOC. PRESTINONE E

LA 4' BRIGLIA A MONTE DELLO STESSO

CRODO CANALE DI CREGO

CRODO LANCA DI VERAMPPIO

DOMODOSSOLA RIO ANZUNO

PRECISAMENTE "DAL PONTE DELLA STRADA

CALICE - GABI VALLE FINO ALLA FOCE"

DOMODOSSOLA

VECCHIA LANCA DELLA

SIBERIA

RIO CHE ATTRAV. LA PIANA DELLA LOC.

SIBERIA CHE SFOCIA NEL FIUME TOCE IN

CORRISP.DELLO SVINCOLO SUPERSTRADA

FORMAZZA FIUME TOCE

DAL PONTE DELLA FRAZ. VALDO AL PONTE

DELLA FRAZ. S. MICHELE

FORMAZZA FIUME TOCE

TRATTO DALLA DIGHETTA DI BRENDINO ALLA

FRAZIONE VALDO

FORMAZZA

LANCHE DI FONDOVALLE

9

COMUNE DESCRIZIONE TRATTO

MERGOZZO RIO RESEGA NEL TRATTO TERMINALE (80 MT.) DALLA

CASCATA ALLA FOCE NEL LAGO
MONTECRESTESE RIO VIGNA ALBERA TRATTO DI 2 KM. DALLA FRAZ. NAVA ALLA
FRAZ. ROLEDO
PIEVE VERGONTE RIO SANTA MARIA
TRATTO SCORR DALLA LOCAL."AL PIANO"
FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE
MARMAZZA IN FRAZ. FOMARCO BASSO
PIEVE VERGONTE CANALE DI MEGOLO PER UNA LUNGHEZZA DI 50 MT. DAL PRIMO
PONTE DOPO LA CENTRALE
PREMIA LANCA DEL PASSO
PREMIA LANCA DELLA PASSERELLA
PREMIA LANCA DEL PISSERO
PREMIA LANCA SAN ROCCO
PREMIA LANCA FORNACE
PREMIA RIO DEI GAMBERI
PREMIA LANCA FNERA
PREMIA
BACENO
CRODO
FIUME TOCE
SPECIFICATAMENTE IL TRATTO CHE VA DA
100 MT. A MONTE DEL PONTE CHE PORTA
ALLA CENTRALE DI CREGO SULLA SPONDA
OROGRAFICA SINISTRA ED A 20 MT. A
MONTE DEL MEDESIMO PONTE SULLA
SPONDA OROGRAFICA DESTRA FINO ALLA
CONFLUENZA CON IL TORRENTE DEVERINO
RE
RIO VALLE DEGLI ORTI
TRATTO FINALE DALLA CASCATA A MONTE
DEL PONTE SULLA
S.STATALE 337 FINO ALLA CONFLUENZA
CON IL MELEZZO ORIENTALE
TRASQUERA TORRENTE DIVERIA
LOCALITA' ISELLE DALLA CAVA TOMOLA IN
DIREZIONE CONFINE SVIZZERO SINO AL
TERMINE DELL'ABITATO ULTIMA CASA SULLA
DESTRA, PER UN TRATTO DI 500 METRI
VARZO TORRENTE RI DALLA FRAZ. BASSOGNO ALLA FOCE
VARZO RIO CATTAGNA DALLA SORGENTE ALLA FOCE
VILLETTE
TORRENTE MELEZZO
ORIENTALE
DAL PONTE DI MUGNAGO ALLA BRIGLIA A
VALLE DEL PONTE DI NIVO
VILLETTE/MALESCO
TORRENTE MELEZZO
ORIENTALE
LANCA SULLA SPONDA OROGRAFICA
DESTRA DALLE ACQUE MINERALI
AL PONTE DI MUGNAGO
10

**ZONE DI DIVIETO DI PESCA
NELLE ACQUE DEL
LAGO MAGGIORE**

Ai sensi dell'Ordinanza n. 02/00 del 15/12/2000 del Commissariato Italiano per
la

Convenzione italo-svizzera sulla pesca, *dal 1/01/2001*, sul Lago Maggiore vige il divieto di pesca sulle foci dei seguenti fiumi:

Fiume Tipologia divieto

Torrente Cannobino Divieto di pesca permanente

Torrente San Giovanni Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo

Torrente San Bernardino Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo

Fiume Toce Divieto di pesca permanente

Le aree di divieto si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume,

maggiorato di 50 m., nella porzione di lago prospiciente le relative foci.

I divieti previsti per le singole zone avranno durata di 6 anni, al termine dei quali potranno essere confermati o rivisti dalla Commissione sulla base di motivati pareri espressi dalla Sottocommissione.

11

2.3 - ACQUE LIBERE E ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Lago Maggiore

La pesca sul Lago Maggiore è disciplinata dalla Convenzione Italo-Svizzera sulla pesca (pag. 16-18)

Nel tratto di Lago della Provincia del VCO occorre la tessera **FIPSAS** (pag.19-20) , ad esclusione:

– del tratto di lago di Pallanza gestito dalla

Associazione “**LA RIVA**”, per il quale è necessaria, invece la tessera associativa “LA RIVA” (pag.21);

– del tratto di lago di Suna (da Pallanza a Fondotoce)

Lago d’Orta

Nel tratto di lago in **Comune di Omegna** è necessaria la tessera FIPSAS, mentre nel tratto compreso dalle scale, dove è posto il cartello di divieto, all’inizio del porticciolo è *vietata la pesca tutto l’anno*.

Nel tratto di lago in **Comune di Nonio** NON è necessaria la tessera FIPSAS (valgono le disposizioni della L.R. 7/81).

Lago di Mergozzo

E’ necessaria la tessera FIPSAS

In base all’Ordinanza del Sindaco n.27 del 16/07/1996, è temporaneamente sospeso l’uso alimentare umano dei pesci appartenenti alla specie “*Alosa fallax Lacustris*” (*Agone*).

Parco Val Grande

Per la pesca nei tratti di fiume che scorrono nel Parco ValGrande, si vedano le disposizioni contenute nel Regolamento del Parco (pag.22)

Fiume Toce

Torrente Bogna

Torrente Diveria

Torrente Melezzo

Occidentale

Torrente Ovesca

Torrente Cannobino

Torrente Scaricatore

Nigoglia

**ACQUE
SOGGETTE A
PARTICOLARI
DISPOSIZIONI**

Torrenti Pellino e Scarpia,

Rio Plesina

Per la pesca in queste acque e' necessaria
la tessera FIPSAS

Per la definizione dei tratti elencati vedasi pag. 19

ACQUE

LIBERE

Tutte le altre acque

SONO DA CONSIDERARSI LIBERE

TUTTE LE ALTRE ACQUE

NON SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI.

Per la pesca nelle acque libere valgono le disposizioni
della Legge Regionale 7/81 e successivi regolamenti
(vedasi norme acque libere – pag 11-15)

12

**3 -- NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE LIBERE
ORARI, PERIODI DI PESCA, MISURE E LIMITI DI CATTURA**

Per la pesca in tutte le ACQUE LIBERE valgono i divieti

(in relazione a specie determinate)

come risulta dalla tabella che segue

Nelle acque principali ((non soggette a diritto esclusivo di pesca)) e
secondarie ((normali))

la pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo
il

tramonto. (I periodi di divieto di pesca iniziano alle ore 00.00 del primo giorno e
terminano alle ore 24.00 dell'ultimo giorno indicato).

Nelle acque montane e di particolare pregio è vietato l'esercizio della
pesca a qualsiasi

specie ittica tra le ore 24.00 della prima domenica di Ottobre sino alle ore 00.00
dell'ultima Domenica di Febbraio.

(Nelle acque soggette alla Convenzione Italo – Svizzera il divieto di pesca ha
inizio alle

ore 12.00 del primo giorno e termina alle ore 12.00 dell'ultimo giorno indicato).

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso
all'estremità

della pinna caudale.

I

In tutte le acque ciascun pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata
di

pesca, più di 10 capi complessivi tra salmonidi e timallidi (di cui non più di un
temolo* e

non più di tre trote marmorate o ibridi) e non più di 5 Kg. di altre specie.

I

Il limite di 5 kg può essere superato nel caso di cattura di un unico esemplare di
grosse

dimensioni, oltre al pesce minuto.

3.1 -- TABELLA ORARI -- PERIODI DI PESCA -- MISURE E LIMITI DI CATTURA

IN ACQUE LIBERE

SPECIE ITTICA MISURA

MINIMA INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO NOTE

AGONE

cm.15

(R.D.1604/1931

art.16)

15 Maggio

(R.D.1604/1931 art.13)

15 Giugno

(R.D.1604/1931 art.13)

ALBORELLA Nessuna 15 Maggio 15 Giugno

VIETATO SOLO

L'USO DELLE

RETI E DELLA

BILANCIA

Anguilla cm.30 *periodo di divieto non previsto*

PESCA

NOTTURNA

VIETATA NELLE

ACQUE

MONTANE DI

PARTICOLARE

PREGIO

Barbo Nessuna 1 Giugno 30 Giugno

Bottatrice Nessuna *periodo di divieto non previsto*

Carpa cm. 25 1 Giugno 30 Giugno

dal 1° Dicembre

(R.D.1604/1931 art.13)

al 31 Gennaio

(R.D.1604/1931 art.13) **Carpione** cm.25

dal 1° Luglio

(R.D.1604/1931 art.13)

al 31 Luglio

(R.D.1604/1931 art.13)

Cavedano Nessuna 1 Giugno 30 Giugno

VIETATO SOLO

L'USO DELLE

RETI

Coregone cm. 28 15 Dicembre 15 Gennaio

Luccio cm. 30 15 Febbraio 15 Marzo

Persico Trota cm. 18 25 Aprile 31 Maggio

Pesce Persico

(Reale) cm. 18 25 Aprile 31 Maggio

Pesce Persico (Sole) Nessuna *periodo di divieto non previsto*

Salmerino

in acque normali cm.20 dal primo Lunedì di Ottobre

all'ultimo Venerdì di

Febbraio*

Salmerino

in acque montane o

di particolare pregio

cm.20

dal tramonto della prima

Domenica di Ottobre

all'alba dell'ultima Domenica

di Febbraio

Temolo

in acque normali cm.35 15 Gennaio 30 Aprile*

Temolo

in acque montane o

di particolare pregio

del Comprensorio

Ossolano

cm. 35 dal tramonto della prima

Domenica di Ottobre

all'alba del 1° Maggio*

Temolo

in altre acque

montane o di

particolare pregio

cm.35 dal tramonto della prima

Domenica di Ottobre

all'alba della prima Domenica

di Giugno

Tinca cm. 20 1 Giugno 30 Giugno

14

*esiste un difetto di coordinamento tra il periodo di divieto indicato dall'art.16 della L.R.7/1981 per tutte le acque della

Regione Piemonte ed il periodo di divieto indicato per la acque montane e di particolare pregio. I periodi di divieto evidenziati sono stati riportati unicamente per completezza di esposizione normativa. Vedi l'avvertenza che segue:

IMPORTANTE

- **Per le acque gestite da associazioni piscatorie valgono i divieti stabiliti dai relativi regolamenti sociali.**

- **Per le acque soggette alla Convenzione Italo Svizzera valgono i divieti dalla stessa indicati.**

- **Per le acque nel Parco della Val Grande valgono i divieti del Regolamento del Parco.**

SPECIE ITTICA MISURA

MINIMA INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO NOTE

Trota di Lago cm. 30 15 ottobre 31 gennaio

Trota Fario

in acque normali cm.20 dal primo Lunedì di Ottobre

all'ultimo Venerdì di

Febbraio*

ACQUE NORMALI

Trota Fario

in acque montane o

di particolare pregio

cm.20 dal tramonto della prima

Domenica di Ottobre

all'alba dell'ultima Domenica

di Febbraio

ACQUE

MONTANE O DI

PARTICOLARE

PREGIO

Trota Iridea

in acque normali cm.18 dal primo Lunedì di Ottobre

all'ultimo Venerdì di

Febbraio*

ACQUE NORMALI

Trota Iridea

in acque montane o

di particolare pregio

cm.18 dal tramonto della prima

Domenica di Ottobre

all'alba dell'ultima Domenica

di Febbraio

ACQUE

MONTANE O DI

PARTICOLARE

PREGIO

Trota Marmorata e

ibridi

in acque normali

cm.35 dal primo Lunedì di Ottobre all'ultimo Venerdì di

Febbraio*

ACQUE NORMALI

Trota Marmorata e

ibridi

**in acque montane o
di particolare pregio**

cm.35 dal tramonto della prima

Domenica di Ottobre

all'alba dell'ultima Domenica

di Febbraio

ACQUE

MONTANE O DI

PARTICOLARE

PREGIO

Nei laghi e bacini

montani al di sopra

dei 1.000 metri di

altitudine

vedi misura

minima per

singola specie

dal tramonto della prima

Domenica di Ottobre

all'alba della prima Domenica

di Giugno

Tutte le specie

ittiche,

nelle acque montane

e di particolare

pregio

vedi misura

minima per

singola specie

dalle ore 24.00 della prima

Domenica di Ottobre

alle ore 00.00 dell'ultima

Domenica di Febbraio

15

3.2 – ACQUE MONTANE E DI PARTICOLARE PREGIO

• Nelle **acque montane e di particolare pregio** è vietato l'esercizio della pesca a **qualsiasi specie ittica**, durante il periodo compreso **dalle ore 24.00 della prima domenica di ottobre sino**

alle ore 00.00 dell'ultima domenica di febbraio.

• In dette acque è consentita la pesca alla **TROTA dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al**

tramonto della prima domenica di ottobre.

• La pesca del **TEMOLO** è consentita **dall'alba della prima domenica di giugno ad un'ora dopo il**

tramonto della prima domenica di ottobre, fatte salve le acque del comprensorio ossolano, dove

è consentita **dall'alba del primo di maggio al tramonto della prima domenica di ottobre.**

• Nei **laghi e bacini montani (al di sopra dei 1.000 m di quota)** la pesca é consentita **dall'alba**

della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre.

Disposizioni particolari

Nelle acque classificate "*Montane e di particolare pregio*" e' consentito l'uso personale di una sola

canna, con e senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo.

E' vietato:

• il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo (esclusivamente per il sistema denominato "*camolera*" o "*piombolungo*")

• usare larve di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano

e ogni tipo di pasturazione, nonché tenere i mezzi sopra indicati in prossimità di dette acque.

Non

e' consentito l'uso della bilancia

• pescare, nei confronti di tutte le specie ittiche presenti, dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell' anno successivo.

3.3 - MEZZI DI PESCA

Nelle acque interne principali e secondarie, **NON SOGGETTE A PARTICOLARI**

DISPOSIZIONI, è

consentita la pesca sportiva con:

a) la canna lenza , con o senza mulinello;

b) la tirlindana, limitatamente a laghi classificati tra le acque principali;

c) la bilancia.

Per i mezzi consentiti nelle acque **SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI**, gestite:

dal Commissariato Italiano per la convenzione Italo Svizzera

sulla pesca del Lago Maggiore

ved. pag.17-18

dalla sezione Provinciale Pescatori VCO – F.I.P.S.A.S. , ved. Regolamento segnacature

dall'Associazione Pescatori Pallanzesi "La Riva" ved. pag. 21

dal Parco Nazionale Valgrande ved. pag. 22

16

3.4 - PESCA NOTTURNA DELL'ANGUILLA

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1861 del 25.02.1983 in attuazione del 4° comma

dell'art.16 della Legge Reg. è stato disciplinato l'esercizio della pesca notturna dell'anguilla.

Tale disposizione si è resa necessaria al fine di agevolare la cattura di tale specie e in relazione al fatto

che essa si alimenta prevalentemente di notte.

La pesca consentita durante le ore notturne nelle acque classificate principali e secondarie; è invece

vietata nelle acque montane e di particolare pregio.

La pesca può essere esercitata con gli attrezzi e le modalità seguenti:

- l'uso di due canne con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo;

- il divieto dell'uso di fonti luminose quando tale uso sia diretto all'esercizio della pesca;

- il divieto di detenere altre specie ittiche con esclusione di quelle utilizzate come esche.

Per quanto riguarda il divieto dell'uso di fonti luminose, va precisato che è punito l'uso della luce come

richiamo per il pesce, cioè, quando il fascio di luce sia diretto verso l'acqua e tale da costituire un insidia

richiamando il pesce.

3.5 - DIVIETI

E' vietato:

- pescare con la dinamite e con altre materie esplodenti; gettare ed infondere nelle acque materie atte ad

intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;

- tenere i mezzi su indicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento

metri;

- pescare con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ad eccezione della

pesca autorizzata dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 6 R.D. 08.10.1931 n°1604, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;

- pescare con le mani;

- pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

- pescare con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa
 - pescare dai ponti;
 - l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta (si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allacciare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale);
 - abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
 - pescare da natanti durante la navigazione fino all'arresto e gli attrezzi devono essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca di mestiere o con tirlindana;
 - usare attrezzi da pesca, esclusa la canna con o senza mulinello, ad una distanza inferiore ai 30 m. da scale di monta per i pesci, da griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi di canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti;
 - pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, muri ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca.
 - pescare durante l'asciutta completa od incompleta, ad eccezione della canna con o senza mulinello;
 - pescare nelle zone di protezione a tutela ittica.
- N.B. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero dei pesci. Per quanto non espressamente indicato nel presente libretto, valgono le disposizioni di cui al T.U. n.1604/1931, al R.D. n. 1486/1914 ed alla L. R. n. 7/1981 e loro successive modifiche ed integrazioni.

17

4 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

4.1 – NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (LICENZA TIPO B e D) NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE (CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA)

(Disposizioni contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di

Applicazione e nelle Ordinanze del Commissario italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di

pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del Commissario)

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2006

Misure minime, periodi di divieto e limitazioni di pesca

Specie ittiche Misura

minima

Periodo di divieto

(A)

Ulteriori limitazioni di pesca

Trota del lago 30 cm 26/09 ÷ 20/12

Salmerini 25 cm 15/11 ÷ 24/01

Coregone

Lavarello

30 cm 15/11 ÷ 24/01

Coregone

Bondella (D)

25 cm 15/11 ÷ 24/01

Coregone sp. 30 cm 15/11 ÷ 24/01

- 10 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui solo 5 trote

Luccio 40 cm 15/03 ÷ 30/04
Pesce persico 18 cm 01/04 ÷ 31/05 25 capi al giorno
Persico trota 20 cm 01/05 ÷ 30/06
Lucioperca 40 cm 01/04 ÷ 31/05
Carpa 30 cm 01/06 ÷ 30/06
Tinca 25 cm 01/06 ÷ 30/06
Anguilla 40 cm –
Agone **(D)** 20 cm 15/05 ÷ 15/06
Scardola – –
Pigo – 01/05 ÷ 31/05
Barbo – 15/05 ÷ 15/06
Alborella **(B)(D)** – 25/05 ÷ 30/06
Gambero **(C)**

– – divieto di pesca del gambero di fiume autoctono

(Austropotamobius pallipes)

(A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

(B) - Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola

canna con non più di un amo.

- La pesca dell'alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle

categorie "Cattura di pesci da esca" (Punto 7 della Tab. 2 del R.d.A.) e "Canna" (Punto 10 della Tab. 2 del

R.d.A.), con le modalità e le limitazioni previste dal R.d.A.

(C) E' consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di

Lugano (*Orconectes limosus*). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere re-immessi nelle acque

comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi.

(D) LIMITAZIONI DI PESCA CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA DDT DISPOSTE CON ORDINANZA N.08/2005.

- ACQUE PIEMONTESI: DIVIETO DI PESCA PER AGONE, BONDELLA ED ALBORELLA;

- ACQUE LOMBARDE: DIVIETO DI PESCA SOLO PER AGONE.

18

Orari, disposizioni e modalità vietate di pesca dilettantistica

• La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi

dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole.

• Ad esclusione dell'alborella pescata a scopo di esca, i pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura. Le specie ittiche proibite per il

DDT, eventualmente rinvenute morte, dovranno essere conservate opportunamente surgelate per la successiva consegna ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL

• E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaino, ancoretta o altri dispositivi

ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in

parti del corpo che non siano l'apparato boccale.

• Sono inoltre vietati: la pasturazione con la larva di mosca carnaria (cagnotto); l'uso a scopo di pesca di

apparecchi di sondaggio a onde (elettroscandaglio); la pesca con le mani; l'uso di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive e della corrente elettrica.

Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica (Estratto dalla TAB. 2 DEL

R.d.A.)

PUNTO 7 – TAB. 2 del R.d.A.

Attrezzi della categoria “CATTURA DI PESCI DA ESCA” (*)

Nome Altri nomi

in uso

Specie

ittiche

Maglia

minima

Lunghezza

massima

Limitazioni stagionali

e locali o di altra natura

Bilancino *Bilancin* Pesce da esca **6-8 mm** Lato

massimo

1,5 m

- Proibito durante il divieto dell'alborella.
- Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione.
- Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.
- Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.

Nassetta *Nassetta* Pesce da esca **6-8 mm** altezza

max 50 cm

diametro

max 25 cm

Bottiglia *Bottiglia* Pesce da esca

() Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del “pesce bianco” da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in*

acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci

vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

PUNTO 8 – TAB. 2 del R.d.A. - Attrezzi della categoria “GUADINO”

Nome Altri nomi

in uso

Specie

ittiche

Maglia

minima

Lunghezza

massima

Limitazioni stagionali

e locali o di altra natura

Guadino *Guada,*

Guadin

Pesce da esca Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti

19

PUNTO 9 – TAB. 2 del R.d.A. - Attrezzi della categoria “TIRLINDANA” (*)

Nome Altri nomi

in uso

Specie

ittiche

Limitazioni stagionali

e locali o di altra natura

Molagna *Molagna*

o

Macchina

Trota Con un massimo di venti

esche, artificiali o naturali,

per attrezzo.

Proibita durante il divieto della trota

Tirlindana

Tirlindana

Salmerino

Luccio

Persico

Agone

Altre

specie

Con un massimo di otto

esche, artificiali o naturali,

per attrezzo.

Cavedanera *Cane Cavedano*

Trota

Con un massimo di otto

esche, artificiali o naturali,

per attrezzo

Proibita durante il divieto della trota

Durante il periodo di divieto del pesce

persico è consentito l'uso soltanto ad una

distanza dalla riva superiore ai 50 m

*** Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntar del sole. Per gli attrezzi di questa**

categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione.

Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare

quello massimo consentito per l'attrezzi stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per

attrezzo è aumentato a sei.

PUNTO 10 – TAB. 2 del R.d.A. - Attrezzi della categoria “CANNA”

Nome Altri nomi

in uso

Specie

ittiche

Limitazioni stagionali

e locali o di altra natura

Canna

con o senza

mulinello

Con non più di dieci ami o

simili.

E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore.

Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.

Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo.

Lanzettera *Lanzetera Alborella* Con trenta lanzette al massimo.

Proibita durante il divieto dell'alborella.

Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora

prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione.

Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme

dettate dalla “Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere” Legge 22/11/88 n. 530 e dal “Regolamento di Applicazione della Convenzione” del 1° gennaio 2006, nonché dalle altre vigenti

ordinanze del Commissario.

Tali norme saranno inoltre disponibili sul sito WEB della Commisisione (CISPP.org) di prossima apertura

20

4.2 - ACQUE GESTITE DALLA SEZIONE PROV. PESCATORI VCO F.I.P.S.A.S.

Via Boccaccio, 2 - Villadossola – tel: 0324/51252 fax: 0324/572156

- LE NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE SOTTOELENATE SONO RIPORTATE NEL REGOLAMENTO SEGNACATTURE

- I TRATTI GESTITI SONO TABELLATI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE

ELENCO ACQUE GESTITE: FIUMI – TORRENTI - LAGHI

1. FIUME TOCE: Tratto scorrente in Comune di Premia, esclusi gli affluenti. Da 100 m. a monte del ponte

che porta alla centrale di Crego fino alla confluenza con il Deverino è vietata la pesca in quanto zona di protezione.

2. FIUME TOCE: Tratto scorrente in Comune di Crodo, esclusi gli affluenti.

3. FIUME TOCE: Tratto scorrente da Pozzomaglion in comune di Crevoladossola, fino al ponte della

Mizzoccola in Comune di Domodossola, ed affluenti;

TORRENTE DIVERIA dal vecchio ponte in Comune di Crevoladossola alla foce,

TORRENTE BOGNA dalla chiesa di S.Stefano alla foce.

4. FIUME TOCE: Dalla cappella degli Scopelli in Comune di Beura Cardezza, allo sbocco nel Lago Maggiore. Sul fiume Toce a valle delle paratoie di Prata è stata istituita una zona di protezione con entrata in funzione della scala di monta per una lunghezza di 200 m. a valle delle paratoie stesse. In

questo fiume dal ponte della statale di Gravellona Toce alla foce, le acque sono classificate secondarie,

ma vige ugualmente l'obbligo di segnacatture per i salmonidi. In questo tratto e solo in questo tratto è

permessa la pesca con il cagnotto e la pasturazione, limitata ad un kg di cagnotti e a due kg di sfarinati.

5. TORRENTE DIVERIA: Tratto scorrente in Comune di Varzo dalla presa della Società Enel in Frazione

Balbalonesca al ponte nuovo di Crevoladossola (200 m. a monte della galleria di S.Giovanni) esclusi gli

affluenti. Nel Diveria è vietata la pesca dallo sbarramento della Centrale Enel di Varzo alla confluenza

con il Rio Cairasca perché zona di ripopolamento.

6. TORRENTE MELEZZO OCCIDENTALE: Scorrente nei Comuni di Druogno, Trontano e Masera fino

alla foce escluso gli affluenti. Il tratto scorrente in Comune di Druogno fino al ponte di Marone è in concessione al comune stesso. Oltre alla tessera FIPSAS occorre munirsi del regolamento particolare comunale

7. TORRENTE OVESCA: Dalla confluenza del Rio Troncone e Rio Loranco in Comune di Antrona Schieranco alla sbocco nel fiume Toce in Comune di Villadossola.

8. TORRENTE CANNOBINO: Scorrente nel tratto compreso dal sasso di Finero e lo sbocco nel Lago

Maggiore, nei Comuni di Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spocchia, Cannobio.

9. TORRENTE SCARICATORE NIGOGLIA: Dalle porte del Lago d'Orta in Comune di Omegna alla

confluenza con il Torrente Strona.

10. TORRENTE PELLINO E SCARPIA, RIO PLESINA: scorrenti nel Comune di Madonna del Sasso.

11. LAGO MAGGIORE (o VERBANO) area compresa Cannobio - Belgirate

vigono le disposizioni sulla pesca valide per le acque soggette alla Convenzione Italo-Elvetica (vedi

tabella riepilogativa pag.18)

LA TESSERA ASSOCIATIVA FIPSAS NON E' NECESSARIA per il tratto di Lago maggiore gestito dall'Associazione Pescatori Pallanzesi "La Riva" tra centro fiume S.Bernardino (ex confine Pallanza/Intra) e localita' Crocetta, inizio porto canottieri Pallanza (ex confine Pallanza/Suna), e nel tratto di Lago di Suna (da Pallanza a Fondotoce)

12. LAGO DI MERGOZZO (Sospensione temporanea, in via cautelativa, dell'utilizzazione per uso alimentare umano dei pesci appartenenti alla specie Alosa Fallax Lacustris - **Agone** - disposta con Ordinanza n. 27 del 16/07/96 del Sindaco di Mergozzo).

13. LAGO D'ORTA IN COMUNE DI OMEGNA: ad Omegna nel tratto compreso dalle scale dove è posto il

cartello di divieto, all'inizio del porticciolo è vietata la pesca tutto l'anno.

21

TESSERAMENTO ANNO 2006 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)

Tessera **Adulti € 27,00**

Tessera **ragazzi nati nel 1992 e seguenti € 6,50**

I

non residenti nella provincia del VCO e i residenti tesserati in altre province devono munirsi del Regolamento

segnacatture al costo di **€ 6,00**

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

LICENZA DI PESCA

TESSERA FIPSAS E RELATIVO REGOLAMENTO SEGNACATTURE

PUNTI TESSERAMENTO (e rilascio regolamento segnacatture):

• **sede della Sezione Provinciale Pescatori del VCO – FIPSAS** - Via Boccaccio 2 Villadossola (VB) aperta tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00 - tel: 0324/51252 fax: 0324/572156

• **oppure in alcuni negozi di articoli sportivi per la pesca** (così come comunicato dalla FIPSAS con nota

del 27/06/2002):

- LAURA SPORT – VIA PER RE,20 - MALESCO
- ALBERGO EDELWEISS – FRAZ. PONTE – FORMAZZA
- BAR DEL PARCO – VIA VEGNO, 3 - CRODO
- ARMERIA FUSARI – VIA GALLETTI, 10 - DOMODOSSOLA
- GENTINETTA PESCA – PIAZZA FERRARIS, 4 - DOMODOSSOLA
- GROSSI UMBERTO – PESCA SPORT –VIA B. NOVELLO, 3 - VILLADOSSOLA
- LANA MARA – ARTICOLI SPORTIVI – PIEDIMULERA
- BARONE & L. – ART. SPORTIVI – VIA NAZIONALE, 63/b - VOGOGNA
- BIRILLO PESCA SPORT – CORSO ROMA, 22 - GRAVELLONA TOCE
- DE MATTEIS PAOLO – PESCA SPORT – VIA IV NOVEMBRE,155 CRUSINALLO
- OLIMPIA SPORT – PIAZZA BELTRAMI, 30 - OMEGNA
- HOTEL DUE PALME – VIA PALLANZA, 1 - MERGOZZO
- SOFFRITTI GINO – PESCA SPORT – VICOLO MOLINO - VERBANIA INTRA

22

4.3 - ACQUE GESTITE DALLA ASSOCIAZIONE PESCATORI PALLANZESI "LA RIVA"

Via San Bernardino, 41 – 28922 Verbania Pallanza- telefono 0323/405354- Fax 0323/53452
ELENCO ACQUE GESTITE:

TRATTO DEL LAGO MAGGIORE TRA CENTRO FIUME SAN BERNARDINO (CONFINI TRA PALLANZA E INTRA) E LOCALITÀ CROCETTA, INIZIO PORTO CANOTTIERI PALLANZA (CONFINI TRA PALLANZA E SUNA).

PARTENDO DALLA RIVA VERSO IL LARGO, IL TRATTO IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA

RIVA, SI INTENDE FINO AL CENTRO LAGO

(TRATTO TABELLATO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE)

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

• **LICENZA DI PESCA**

• **TESSERA ASSOCIATIVA DELLA ASSOCIAZIONE PESCATORI "LA RIVA"**

Con validità annuale con scadenza il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio previo pagamento della quota associativa di € 6.00; per i minori di 14 anni, il rilascio della tessera, comunque necessaria, è gratuito.

• **NOTA: LA TESSERA E' NECESSARIA PER LA PESCA SIA DALLA SPONDA CHE DALL'IMBARCAZIONE.**

• **NELLE ACQUE DELL'ASSOCIAZIONE PESCATORI PALLANZESI "LA RIVA" NON OCCORRE LA TESSERA FIPSAS**

PUNTI TESSERAMENTO:

• SOFFRITTI SNC ARTICOLI PESCA, Vicolo Molino Verbania Intra - TEL 0323/516091

• RACAR SNC CARRELLI ELEVATORI Via S.Bernardino Verbania Pallanza - TEL 0323/405354

• CAFFÈ AI PORTICI, Piazza Garibaldi n.12 Verbania Pallanza - TEL. 0323/501556

• BIRILLO PESCA E SPORT, Corso Roma n.22 Gravellona Toce - TEL 0323/848786

Principali limitazioni:

1

° divieto assoluto utilizzo bilancino (quadrato, pescafondo) sia da riva che dalla barca per tutto l'anno.

2° chiusura del pesce persico dalle ore 12,00 del 0 1/01 alle ore 12,00 del primo giorno di chiusura stabilito

dalla Convenzione ITALO SVIZZERA per la pesca.

23

4.4 - ACQUE GESTITE DAL PARCO NAZIONALE VALGRANDE

Via S.Remigio, 19 – Villa S.Remigio – Verbania Pallanza – tel. 0323/557960 –fax 0323/556397

(estratto del Regolamento del Parco Nazionale Valgrande)

1. Per pescare è necessario avere sempre con sé, oltre la licenza di pesca valida, anche il tesserino, sul

quale devono essere annotati, a penna con scrittura indelebile (inchiostro nero) oppure forando il tesserino

– immediatamente dopo l'inizio della pesca, la data della giornata,

– immediatamente dopo la cattura, il capo catturato.

2. I ripopolamenti dell' ittiofauna nel parco sono vietati.

3. La pesca è autorizzata per i corsi principali dei torrenti:

– Torrente S. Bernadino

– Rio Pogallo (fino a livello della confluenza sotto l'Alpe Valle);

– Rio Pianezzoli (fino al livello della confluenza con il Rio Crocette, ed escluso

il tratto confluenza Pogallo-confluenza del Rio Oproveniente da Casale dei Galli);

– Rio Valgrande;

– Rio Val Serena;

– Rio Il Fiume (Val Cannobina)

– Rio del Ponte

– Rio Val di Nass

– Rio Crot

E' vietata la pesca in tutti gli affluenti e nei primi 500 metri a partire dalla sorgente nei corsi principali sopra

elencati, per favorire la riproduzione.

4. La pesca è autorizzata dal 1 aprile al 30 agosto, nei giorni di GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO E DOMENICA per un massimo di 40 giornate di pesca per ogni pescatore.

5. La pesca è autorizzata esclusivamente alla semispecie Trota Fario (Trutta Trutta).

6. La misura minima è di cm 23.

7. Per ogni giornata di pesca possono essere pescati al massimo **5 individui di trota.**

8. La pesca è autorizzata secondo i seguenti metodi: mosca, cucchiaino, verme (amo da n.1 al n. 4)

TUTTI GLI ALTRI METODI SONO VIETATI

9. Per eventuali infrazioni si applicano le sanzioni di legge.

In caso di infrazione il tesserino sarà ritirato e non più rilasciato in caso di recidiva.

10. IL TESSERINO VA RESTITUITO A FINE STAGIONE PENA IL NON RILASCIO DI QUELLO DELLA

STAGIONE SUCCESSIVA.

La pesca è vietata nelle zone "A" (riserva integrale) e "B" (riserva orientata")

Si ricorda la pericolosità delle piene improvvise, frequenti sui torrenti della zona.

IL TESSERINO E' RILASCIATO GRATUITAMENTE DALL' ENTE PARCO

E' RITIRABILE PRESSO:

- CORPO FORESTALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE

Via San Remigio 19 a Verbania, TEL. 0323/504297

aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 13.00, lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00

- OPPURE PRESSO I COMANDI DEL CORPO FORESTALE DI:

S.BERNARDINO VERBANO: Via Cimitero,1-Loc.Rovegro -solo venerdì dalle 7.00 alle 13.00 -tel.0323 468127

PREMOSELLO CHIOVENDA: via Premosello, 1 - solo il martedì dalle 7.00 alle 13.00. – tel. 0324 88120

MALESCO: Via La Jazza, 1- solo il martedì dalle 7.00 alle 13.00.-tel 0324 905484

5 -- PRONTUARIO PRINCIPALI VIOLAZIONI

pagamento

codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

1. L.R. 7/1981

Artt. 5,8,9,12

e 30

Pesca senza titolarità di licenza

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

Deroga per gli addetti agli impianti di piscicoltura, gli addetti ai bacini a pagamento, il personale autorizzato dagli enti pubblici alla cattura a scopo scientifico o di ripopolamento.

Deroga per chi pesca in bacini a pagamento

2.

L.R. 7/1981

Artt.5,8,9,12

e 30

Pesca con licenza scaduta

(trascorsi più di sei anni dalla data di rilascio)

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

Deroga per gli addetti agli impianti di piscicoltura, gli addetti ai bacini a pagamento, il personale autorizzato dagli enti pubblici alla cattura a scopo scientifico o di ripopolamento.

Deroga per chi pesca in bacini a pagamento

3.

L.R 7/1981

Artt.5,8,9,12

e 30

Pesca con licenza invalida per omesso o insufficiente pagamento delle tasse e soprattasse regionali (il versamento dei tributi per le sole licenze di tipo B e D non è dovuto da parte di cittadini italiani di età inferiore a 18 anni o superiore a 65, stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo e soggetti portatori di handicap nelle condizioni di cui all'art.3 della L.104/92) vedi L.R.04.11.2004 n.31 e D.G.P. n.363 del 25.11.2004

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

Deroga per gli addetti agli impianti di piscicoltura, gli addetti ai bacini a pagamento, il personale autorizzato dagli enti pubblici alla cattura a scopo scientifico o di ripopolamento.

Deroga per chi pesca in bacini a pagamento;

nel caso di evasione delle tasse e/o soprattasse regionali **chi redige il verbale indicherà nel testo che copia del verbale di accertamento e contestazione sarà trasmessa alla Regione Piemonte Direzione Regionale Bilanci e Finanze – Settore Tributi Addizionali e Compartecipazione al Gettito Erariale – il quale provvederà al recupero del tributo evaso ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere tributario, con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 della L.R. n. 13 del 06.03.1980 e s.m. e i.**

In caso di smarrimento o distruzione non può essere rilasciato un duplicato della licenza. Occorre richiederne *ex novo* il rilascio del documento (D.L.vo 22.06.1991, n.230;

Le licenze di tipo A e B hanno validità di sei anni dalla data del rilascio; quella di tipo D ha la validità di tre mesi;

Il versamento della tassa e soprattassa annuale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza, successivo a quello del primo rilascio.

Se durante uno degli anni di validità della licenza non si intende esercitare la pesca i tributi (tassa e soprattassa) non sono dovuti. Per ripristinare la validità della licenza occorre procedere al versamento dei tributi. Tale pagamento conferisce validità alla licenza dal momento in cui il versamento è stato eseguito e per il tempo di un anno, salvo che per l'ultimo anno di validità della licenza: in tale particolare caso il rinnovo scade

comunque con lo scadere della validità della licenza, indipendentemente dalla data di versamento dei tributi.

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

4. L.R. 7/1981

Art. 11

Esercizio di pesca irregolare da parte di apprendista

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

Apprendista: età compresa tra 14 e 18 anni, titolare di licenza di tipo A (recante la qualifica di apprendista); l'apprendista deve pescare in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista

5. L.R. 28/1987

Art. 1 lett. D)

Mancata esibizione della licenza di pesca valida (unitamente alle ricevute dei versamenti di cui all'art.30 della L.R.7/1981) all'atto del controllo, alla quale fa seguito l'esibizione di licenza valida da parte del trasgressore, entro 30 giorni, all'ufficio al quale appartiene l'agente accertatore

€ 2,00

€ 15,00

€ 4,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

L'esibizione della licenza valida può essere fatta anche mediante fax, indirizzato all'ufficio che ha accertato la violazione

6. L.R. 28/1987

Art. 1 lett. D)

Mancata esibizione della licenza di pesca valida (unitamente alle ricevute dei versamenti di cui all'art.30 della L.R.7/1981) entro 30 giorni dal momento dell'avvenuto controllo, all'ufficio al quale appartiene l'agente accertatore

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

7. L.R. 28/1987

Art. 1 lett. A)

Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritto esclusivo di pesca o concesse a

**scopo di piscicoltura, senza il
consenso del proprietario,
possessore o concessionario**

€ 25,00

€ 258,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

La violazione amministrativa può concorrere con la violazione dell'art. 624 del C.P., eventualmente aggravato ai sensi dell'art.625 C.P.

(Vedi art.33 comma 2° R.D. 1604/1931)

L'esercizio della pesca in dette acque è altresì disciplinato da apposito regolamento sociale, anche con la previsione di misure più restrittive di quelle previste dalle norme regionali per le acque pubbliche.

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

8. L.R. 7/1981

Art. 16

Pesca di esemplari inferiori

alla misura minima

(acque Regione Piemonte dove

non si applica la Convenzione

Italo Svizzera sulla Pesca)

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Per le misure minime vedi la tabella pagg.12-13

9. L.R. 7/1981

Art. 16

Pesca in acque pubbliche, in una

giornata, da parte di pescatore

non professionale, di più di 10

capi complessivi tra *salmonidi* e

***timallidi* (comunque non più di 3**

temoli e 3 trote marmorate), o di

più di 5 Kg. di pesci appartenenti

ad altre specie

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un unico esemplare di grosse dimensioni.

Il limite di peso ed il limite numerico può essere superato nel caso di gare e manifestazioni di pesca autorizzate.

Il limite di peso ed il limite numerico non si applicano alle acque private, separate da quelle pubbliche agli effetti del passaggio del pesce.

10. L.R. 7/1981

Art. 16

Cattura (o detenzione) di pesce,

in periodo di divieto, senza

documentazione di provenienza

(da acque private)

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume fino a prova contraria e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti vengano dalle acque del demanio pubblico ex art.39 del R.D. 08.10.1931, n.1604,

11. L.R. 7/1981

Art. 17

Cattura o utilizzazione di ittiofauna a fini scientifici (in deroga alle norme di legge) senza autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

pagamento codice violazione
norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

12. L.R. 7/1981

Artt. 4 e 14

Pesca in zone di protezione, rifugio e riproduzione della fauna ittica (provvedimenti ordinari della Regione)

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Le zone devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle poste a cura dell'Amministrazione Provinciale

13. L.R. 7/1981

Art. 14

Pesca in zone di divieto, o pesca di singole specie vietate.

Divieti stabiliti per finalità di mantenimento e a incremento del patrimonio ittico (provvedimenti straordinari)

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

I divieti (provvedimenti straordinari) hanno durata non superiore a tre anni

14. L.R. 7/1981

Art. 15

Pesca in contrasto con le

**disposizioni emanate per casi di
necessità dalla Giunta Regionale**

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Le disposizioni della Giunta Regionale possono limitare tempo, luogo, misura, num. di capi, qualità del pescato giornaliero per ciascuna delle specie pescabili

15. L.R. 7/1981

Art. 16

Pesca con attrezzi non

professionali fuori orario

(pesca in ore notturne)

Collocamento di attrezzi

professionali da posta fuori

orario

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

La pesca è consentita da un'ora prima dal levar del sole a un'ora dopo il tramonto

La pesca notturna dell'anguilla è consentita durante le ore notturne nelle acque regionali principali e secondarie; è invece vietata nelle acque montane e di particolare pregio

Gli attrezzi professionali da posta possono essere collocati due ore prima del tramonto e prelevati entro due ore dopo l'alba, ferma restando la possibilità di permanenza durante la notte.

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

16. L.R. 7/1981

Art. 16

**Pesca in periodo di divieto per le
singole specie ittiche, (in acque
normali)**

**Pesca in periodo di divieto, in
relazione alla classificazione
delle acque**

**(acque della Regione Piemonte
dove non si applica la
Convenzione Italo Svizzera sulla
Pesca)**

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

I periodi di divieto previsti dall'art.16 della L.R.7/1981 (nelle acque della Regione Piemonte dove non si applica la Convenzione Italo Svizzera sulla Pesca) iniziano alle ore 00.00 del primo giorno di divieto e terminano alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di divieto.

Nelle acque principali (non soggette a diritto esclusivo di pesca) e secondarie (normali) **la pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto:** pertanto le espressioni "tramonto" ed "alba (levar del sole)" utilizzate dalla

normativa devono essere sempre intese come “un’ora prima dell’alba (levar del sole)” ed “un’ora dopo il tramonto”.

PERIODI DI DIVIETO – PER SPECIE – IN ACQUE NORMALI:

Agone, (Alosa, Cheppia. Sardena), periodo di divieto previsto dall’art.13 del R.D.

22.11.1914 n.1486 dal 15 Maggio al 15 Giugno)- (VEDI SANZIONE 17)

Alborella, solo con reti, compresa la bilancia, 15.05/15.06;

Anguilla, periodo di divieto non previsto;

Barbo 01.06/30.06;

Carpa 01.06/30.06;

Carpione, periodo di divieto previsto dall’art.13 del R.D. 22.11.1914 n.1486 dal 1°

Dicembre al 31 Gennaio e dal 1° Luglio al 31 Luglio ; VEDI SANZIONE 17

Cavedano, solo con reti, compresa la bilancia, 01.06/30.06;

Coregone 15.12/15.01;

Luccio 15.02/15.03;

Persico Reale 25.04/31.05;

Persico Trota 25.04/31.05;

Temolo 15.01/30.04;

Tinca 01.06/30.06;

Trota di Lago 15.10/31.01;

Trota (Fario,Iridea,Marmorata,ibridi) e Salmerino: vedi tabella a pag.12 e 13

PERIODI DI DIVIETO – PER SPECIE – IN ACQUE MONTANE O DI PARTICOLARE PREGIO:

Trota (Fario, Iridea, Marmorata, ibridi e Salmerino) dal tramonto della prima Domenica di Ottobre all’alba dell’ultima Domenica di Febbraio dell’anno successivo.

Temolo, nelle acque del Comprensorio Ossolano: dal tramonto della prima Domenica di Ottobre all’alba del primo giorno di Maggio;

Temolo, nelle acque esterne al Comprensorio Ossolano: dal dal tramonto della prima Domenica di Ottobre all’alba della prima Domenica di Giugno;

PERIODI DI DIVIETO – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE:

La pesca è vietata nelle acque montane e di particolare pregio per tutte le specie ittiche dalle ore 24.00 della prima Domenica di Ottobre alle ore 00.00 dell’ultima Domenica di Febbraio (ovvero dal tramonto della prima Domenica di Ottobre all’alba dell’ultima Domenica di Febbraio dell’anno successivo)

La pesca è vietata nei laghi alpini, (sopra i 1.000 metri) dal tramonto della prima Domenica di Ottobre all’alba della prima Domenica di Giugno.

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

17.

R.D.

1486/1914

Art. 13

Pesca in periodo di divieto

per le singole specie ittiche, (in acque normali) da applicare solo

per Agone, Carpione, (Alosa, Cheppia, Sardena)

*

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/1981

art.13

• **Gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste dal R.D. 22.11.1914 n.1486 sono stati elevati alle misure indicate (MIN. € 20,00 – MAX. € 40,00) dall’art.28 del**

R.D.08.10.1931,n.1604

• **vedi note a sanzione n.16**

18.

L.R. 7/1981

Art. 5

Regolamento

Regionale

Art.6

Pesca con le mani

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Regolamento Regionale su strumenti e mezzi di pesca nella acque interne del Piemonte approvato con

Deliberazione del Consiglio Regionale n.770-10725 del 31.10.1984

19.

L.R. 7/1981

Art. 7

Regolamento

Regionale

Artt.3,4, 5 e 6

Pesca sportiva con attrezzi, strumenti o mezzi non consentiti

(diversi dalle mani), o non

previsti dal Regolamento

Regionale

Uso a strappo degli attrezzi

armati con amo o ancoretta

Pesca con l'ausilio di fonti

luminose

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Attrezzi, strumenti o mezzi consentiti (pesca sportiva – uso personale) nelle acque principali:

a) Max. n.° 2 canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di 5 ami, da usarsi entro lo spazio non superiore ai metri tre;

b) n.° 1 bilancia, con lato non superiore a mt.1,50, montata su palo di manovra non superiore a mt.5,00. Lato delle maglie non inferiore a mm.15. L'uso della bilancia è consentito unicamente dalla sponda e greto, a piede asciutto, sono vietate le apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento.

L'uso della bilancia è vietato dal 1° Aprile al 15 Luglio; L'uso della bilancia è sempre vietato nelle rogge, canali e fontanili;

c) n.° 1 tirlindana armata con un massimo di cinque ami o cucchiali o esche artificiali di qualsiasi tipo, limitatamente ai laghi.

Attrezzi, strumenti o mezzi consentiti (pesca sportiva – uso personale) nelle acque secondarie (non montane e non di particolare pregio):

a) (vedi sopra acque principali);

b) (vedi sopra acque principali);

Attrezzi, strumenti o mezzi consentiti (pesca sportiva – uso personale) nelle acque montane o di particolare pregio:

n.° 1 sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo, e con un massimo di cinque camole o cinque mosche artificiali.

Per **uso a strappo** si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo diverse dall'apparato boccale.

L'uso del **guadino** è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce.

Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi di cui alla tabella annessa al Reg. Reg. n. 770-10725/84, fatta eccezione per la canna, con o senza

mulinello, la lenza da fondo o spaderna.

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

20. L.R. 7/1981

Art. 7

Pesca di mestiere con attrezzi,

strumenti o mezzi non

consentiti

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Nelle acque principali, per l'esercizio della pesca di mestiere, al pescatore munito di licenza di tipo "A" è consentito l'uso personale degli attrezzi da pesca, nei luoghi e nei periodi indicati dalla tabella annessa al Regolamento Regionale sugli strumenti e mezzi di pesca nella acque interne del Piemonte (Deliberazione del Consiglio Regionale n.770-10725 del 31.10.1984).

La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

21.

L.R. 7/1981

Art. 7

Regolamento

Regionale

Art. 6

Pesca di mestiere con attrezzi,

strumenti o mezzi non

consentiti: uso di reti a strascico

o trascinate dalla corrente

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Il Regolamento Regionale (D.C.R. n.770-10725 del 31.10.1984) non è applicabile alle acque private ed alle acque soggette alla Convenzione Italo Svizzera sulla Pesca.

22. L.R. 7/1981

Art. 6

Pesca con attrezzi professionali

in acque secondarie o montane

e di particolare pregio

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

23. L.R. 7/1981

Art. 9

Pesca con attrezzi consentiti, ma

non previsti dal tipo di licenza

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

TIPO DI LICENZA:

- Tipo A: autorizza il pescatore di mestiere all'esercizio di pesca con l'uso di reti ed altri attrezzi elencati dal Regolamento Regionale (D.C.R. n.770-10725 del 31.10.1984):.
- Tipo B o D: autorizza il pescatore dilettante all'esercizio di pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1.50

I

I Regolamento Regionale (D.C.R. n.770-10725 del 31.10.1984) non è applicabile alle acque private ed alle acque soggette alla Convenzione Italo Svizzera sulla Pesca.

24.

R.D.

1486/1914

Art. 7

RD1604/1931

Art.7

L.20.03.1940,

n.364 Art.4

Regolamento

Regionale

Art. 6

Collocamento di attrezzi ammessi per la pesca professionale, reti o apparecchi fissi o mobili, compresa la bilancia, occupanti più della metà del corso d'acqua, ovvero senza lasciar libero almeno un metro (per corsi d'acqua aventi larghezza inferiore a 2 metri)

*

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.R. 28/87

Art.1

Apparecchi

fissi o mobili

Art.35 R.D.

1486/1914

Attrezzi

art.13

L.689/81

* **Gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste dal R.D. 22.11.1914 n.1486 sono stati elevati alle misure indicate (MIN. € 20,00 – MAX. € 40,00) dall'art.28 del R.D.08.10.1931,n.1604**

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

25.

L.R. 7/1981

Art. 7

Regolamento

Regionale

Art. 6

Pesca in acque montane o di particolare pregio con uso di larve di mosca carnaria o

sangue (comunque preparato o diluito), o mediante esche che contengano sangue o con ogni tipo di pasturazione

**Detenzione dei mezzi sopraindicati (esche o pastura) in prossimità di acque montane o di particolare pregio
Pesca in acque montane o di particolare pregio con uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante e terminale radente il fondo**

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

26.

L.R. 7/1981

Art. 7

Regolamento

Regionale

Art. 6

Pesca da ponti

Pesca da natanti nel corso della navigazione

Pesca attraverso aperture praticate nel ghiaccio

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

Durante la navigazione gli attrezzi di pesca devono essere completamente smontati.

Le limitazioni relative alla pesca da natante non si applicano alla pesca con la tirlindana o alla pesca di mestiere.

27.

R.D.

1486/1914

Art. 8

Regolamento

Regionale

Art. 6

Uso di attrezzi da pesca, reti, bilance, ad una distanza inferiore a 30 mt. da scale di monta, graticci e griglie delle macchine idrauliche, imbocchi e sbocchi dei canali, dalle cascate, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti a monte di questi, (esclusa la canna con o senza mulinello)

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.R.
28/1987

Art.1

La distanza minima di 30 mt. è quella attualmente prevista dal Regolamento Regionale – D.C.R. n.

770-10725 del 31.10.1984

Art. 6

pagamento codice violazione
norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

28.

L.R. 7/1981

Art. 16

Regolamento

Regionale

Art. 6

Mancata liberazione immediata

in acqua di fauna ittica

sottomisura o catturata in

periodo di divieto per la specie

€ 15,00

€ 103,00

€ 30,00

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

Nell'impossibilità di liberare il pesce già allamato senza causargli danno è fatto obbligo di rimmetterlo in acqua tagliando la lenza all'altezza dell'apparato boccale.

Tali operazioni dovranno essere effettuate a mani bagnate evitando

l'asportazione del muco protettivo che ricopre le squame.

La mancata adozione di detti accorgimenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, fatta salva la contestazione dell'illecito penale di cui all'art.544 bis e segg. del C.P.

29.

R.D.

1604/1931

Art. 6

Regolamento

Regionale

Art. 6

Uso di dinamite o altro materiale

esplosivo

PENALE

(*)

PENALE

(*)

PENALE

(*)

E' previsto il sequestro penale di pesci ed attrezzi di pesca.

E' prevista la pena dell'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000.

Il reato concorre con quelli previsti dalla L. 497/74 e L.110/75.

30.

R.D.

1604/1931

Art. 6

Regolamento

Regionale

Art. 6

**Immissione di sostanze atte
ad intorpidire, stordire od
uccidere i pesci**

PENALE

(*)

PENALE

(*)

PENALE

(*)

E' previsto il sequestro penale di pesci ed attrezzi di pesca.

E' prevista la pena dell'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda
da lire 100.000 a lire 400.000.

Il reato concorre con quelli previsti dall'art.674 C.P, 544 bis e segg. C.P. e con
gli altri reati previsti e puniti dal D.L.vo 152/1999.

31.

RD1486/1914

Art. 11

Regolamento

Regionale

Art. 6

**Detenzione di materie esplodenti
o sostanze atte a intorpidire,
stordire o uccidere i pesci
a meno di 100 mt. dalle rive
lacustri o fluviali**

€ 20,00

€ 103,00

€ **34,33** Art.13

L.689/81

La violazione, di natura amministrativa, può concorrere con i reati previsti dalla
L. 497/74 e L.110/75.

32.

RD1604/1931

Art. 6

RDL 11.04.38

n.1183 Art.1

Regolamento

Regionale

Art. 6

**Cattura di pesci con l'uso di
corrente elettrica**

PENALE

(*)

PENALE

(*)

PENALE

(*)

E' previsto il sequestro penale di pesci ed attrezzi di pesca.

E' prevista la pena dell'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda
da lire 100.000 a lire 400.000.

E' prevista una deroga per il personale autorizzato dall'Amministrazione
Provinciale all'impiego di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica
aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

33.

D.L.vo

22/1997

Art.14

Regolamento

Regionale

Art. 6

**Abbandono di esche o pesce
(o rifiuti) a terra lungo i corsi o
specchi d'acqua e nelle
adiacenze**

€ 25,00

€ 154,00

€ 50,00

Chiunque viola il divieto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

INTROITO SANZIONE AMMINISTRATIVA: COMUNE DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICORSO: SINDACO DEL COMUNE DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

34.

RD1486/1914

Art. 7

Regolamento

Regionale

Art. 6

**Pesca mediante manovra di
paratie, prosciugamento o
deviazione o ingombro mediante
opere stabili, o sommovimento
del fondo di corsi o bacini
d'acqua o mediante l'impiego di
altri sistemi di pesca non
previsti dal Regolamento
Regionale**

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art. 1

Alle opere stabili sono assimilati le murere, i muri, gli ammassi di pietra, le dighe, i terrapieni, gli arginelli le chiuse ed altri simili impianti, approntati per favorire l'attività di pesca illecita.

Si valuti anche la sussistenza di violazioni di natura penale (normativa edilizia, vincolo paesaggistico, ambientale ed idrogeologico etc.)

35.

RD1486/1914

Art. 7

Regolamento

Regionale

Art. 66

**Esercizio di pesca in epoca di
asciutta completa od incompleta
(ad eccezione della canna, con
o senza mulinello)**

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

LR 28/1987

Art. 1

Deroga per le operazioni di recupero del materiale ittico.

36.

RD1486/1914

Art. 12

Regolamento

Regionale

Art. 7

**Esercizio di pesca con canna a
distanza inferiore a 10 mt. da un
altro pescatore**

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.R.

28/1987

Art.1

Il posto di pesca spetta al primo occupante che ha diritto al rispetto delle distanze minime di seguito indicate, salvo reciproco accordo.

37.

RD1486/1914

Art. 12

Regolamento

Regionale

Art. 7

**Esercizio di pesca con bilancia
a distanza inferiore a 15 mt. tra
persona e persona e tra i punti
più vicini delle reti**

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/81

art.13

Il posto di pesca spetta al primo occupante che ha diritto al rispetto delle distanze minime di seguito indicate, salvo reciproco accordo.

38.

RD1486/1914

Art. 12

Regolamento

Regionale

Art. 7

**Esercizio di pesca con reti a
distanza inferiore al doppio dello
sviluppo della rete più grande**

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/81

art.13

Il posto di pesca spetta al primo occupante che ha diritto al rispetto delle distanze minime di seguito indicate, salvo reciproco accordo.

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

39.

RD1486/1914

Art. 12

Regolamento

Regionale

Art. 7

**Esercizio di pesca da parte di
due o più pescatori (di cui uno
con canna e l'altro con bilancia o
rete) a distanza inferiore a 30 mt.
tra persona e persona e tra i**

punti più vicini della canna, della bilancia o della rete.

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/81

art.13

Il posto di pesca spetta al primo occupante che ha diritto al rispetto delle distanze minime di seguito indicate, salvo reciproco accordo.

40.

R.D.

1604/1931

Art. 10

Derivazione di acque senza l'osservanza delle prescrizioni impartite nei disciplinari di concessione

€ 51,00

€ 516,00

€ 102,00

Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

41.

R.D.

1604/1931

Art.5

Commercio o trasporto di pesce (ed altri animali acquatici) sottomisura senza autorizzazione

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/81

art.13

42.

R.D.

1604/1931

Art. 5

Commercio o trasporto senza autorizzazione di pesce novello vivo destinato agli allevamenti e ripopolamenti

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/81

art.13

43.

R.D.

1604/1931

Art. 6,

comma 2°

Raccolta e commercio di pesci storditi o uccisi da dinamite, altre materie esplodenti, energia elettrica o altre sostanze

€ 20,00
€ 103,00
€ 34,33

Fauna ittica
L.689/81
art.13
44.
R.D.
1486/1914
Art. 7,
comma 3°

**Mancato avviso di
prosciugamento di bacini o di
corsi d'acqua (compresi canali e
navigli sia pubblici che privati
che si colleghino con le acque
pubbliche) in tempo utile, al
Presidente della Provincia**

€ 20,00
€ 103,00
€ 34,33

Il pesce deve essere recuperato ed immesso nelle acque comunicanti con
quelle oggetto di prosciugamento.

pagamento codice violazione
norma

violata natura della violazione minimo

massimo
**MISURA
RIDOTTA
sequestro
amm.vo**

annotazioni
45.
R.D.
1486/1914
Artt.13 e 14

**Commercio o trasporto di pesce
fresco nei periodi di divieto per
specie, eccettuati i primi tre
giorni del periodo di divieto**

€ 20,00
€ 103,00
€ 34,33

Fauna ittica
L.689/81
art.13

E' ammessa la prova contraria ex art.39 del R.D. 08.10.1931, n.1604 per il
commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate
con le pubbliche.

46.
R.D.
1486/1914
Art. 18

**Raccolta o commercio di uova in
epoca di divieto**

€ 20,00
€ 103,00
€ 34,33

Fauna ittica
L.689/81
art.13
47.
R.D.

1486/1914
Art. 19

**Introduzione di nuove specie
ittiche (e di altri animali)**

**acquatici) in bacini e corsi
d'acqua senza autorizzazione**

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/81

art.13

48.

R.D.

1486/1914

Art. 19

**Pesca, compravendita e
commercio nei pubblici esercizi
di nuove specie ittiche (e di altri
animali acquatici) in violazione
alle disposizioni stabilite dal
Ministero**

€ 20,00

€ 103,00

€ 34,33

Fauna ittica

L.689/81

art.13

49.

R.D.

1604/1931

Art.20

**Esercizio della pesca di mestiere
senza essere provvisto del
libretto di matricola o del foglio
di ricognizione (ora libretto di
navigazione)**

€ 5,00

€ 30,00

€ 10,00

50.

L.R. 32/82

Art 27

**Raccolta o distruzione di uova,
la cattura o uccisione di anfibi
(salvo periodi consentite per le
rane), trasporto o commercio
rospi, cattura con guada o altre
reti, cattura dal tramonto alla
levata del sole**

€ 5,00

+

€ 1,00

per

esemplare

[€ 5,00 +

(n.

esempl. x

€ 1,00)]

\ 3

Fauna

minore

L.689/81

art.13

PERIODI CONSENTITI: per cattura rane dal 01.07 al 30.11.

QUANTITA' CONSENTITA: 20 rane al giorno per persona.

Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 rane al giorno per persona.

Possibili quantitativi maggiori su deroga ex art.32 della L.R.32/1982 della C.M.

o del SINDACO.

51. L.R. 32/82

Art 28

**Raccolta di esemplari di
molluschi del genere *Helix*
(lumaca con guscio) in periodo
di divieto o per quantitativi
superiori ai limiti consentiti**

€ 5,00

+

€ 1,00

per
esemplare
[€ 5,00 +
(n.
esempl. x
€ 1,00)]

\ 3

Fauna
minore
L.689/1981
art.13

PERIODO DI DIVIETO: dal 01/11 al 31/08 e dal tramonto alla levata del sole.

QUANTITA' CONSENTITA: 24 lumache al giorno, per persona.

Deroghe, per l'allevamento: il SINDACO può autorizzare la raccolta per
quantitativi superiori, anche a partire dal 1° Luglio.

Autorizzazioni ex art.32 della L.R.32/82 rilasciate dalla CM o del SINDACO per
la raccolta, anche non per allevamento di quantitativi superiori, ma solo nel
periodo consentito (da 01.09 a 31.10)

pagamento codice violazione

norma

violata natura della violazione minimo

massimo

MISURA

RIDOTTA

sequestro

amm.vo

annotazioni

52. L.R. 32/82

Art.29

**Cattura, trasporto, commercio e
detenzione per la vendita di
gamberi d'acqua dolce**

(*Astacus astacus* o

***Austropotamobius pallipes*)**

€ 10,00

+

€ 2,00

per
esemplare
[€ 10,00 +
(n.
esempl. x
€ 2,00)]

\ 3

Fauna
minore
L.689/1981
art.13

Deroga per coloro che allevano gamberi e per bacini abilitati alla pesca ed alla
vendita, ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti
da allevamento.

53. L.R.32/82

Art.30

**Cattura o detenzione di specie di
fauna minore di particolare
interesse scientifico in**

**violazione al divieto temporaneo
stabilito dalla Giunta Reg.le**

€ 51,00

€ 516,00

€ 102,00

Fauna
minore
L.689/1981
art.13
54. L.R. 32/82
Art 33

**Vendita di specie tutelate dalla
L.R. 32/1982 senza certificato di
provenienza da coltura o da
allevamento**

€ 10,00
€ 103,00
€ 20,00

Fauna
minore
L.689/1981
art.13

Per le ipotesi di commercio il certificato di provenienza deve indicare anche la varietà ed il peso netto all'origine.

E' consentita la vendita delle specie tutelate dalla L.R.32/1982, raccolte con regolare autorizzazione ex art.32, nei limiti quantitativi dalla stessa stabiliti ed entro un anno dal rilascio.